

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio V – Scuole non statali

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 1237

del 10/02/2012

All' Istituto Dante Alighieri

All'Ufficio Scolastico Territoriale XII

Agli UU.SS.TT. della Lombardia

Al MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

All'Assessore Istruzione formazione e lavoro della Regione Lombardia

Agli Assessori per l'Istruzione delle Province della Lombardia

LORO SEDI

Oggetto: Esami di idoneità ed esami di stato a.s. 2010/2011 e a.s. 2011/2012

In data 3/12/2009, con Decreto n. 1194, è stato revocato lo status di scuola paritaria all'Istituto tecnico per le Attività Sociali, indirizzo Dirigenti di Comunità, denominato "Dante Alighieri" di Como, a decorrere dall'anno scolastico 2010/11.

Tale Decreto è stato emesso a seguito di visita ispettiva dalla quale è emersa l'esistenza di gravissime e insanabili irregolarità relative agli esami di idoneità nell'anno scolastico 2008/2009 presso il suddetto istituto.

A seguito della revoca del riconoscimento di parità, l'Istituto per le Attività Sociali, indirizzo Dirigenti di Comunità, "Dante Alighieri" di Como ha proposto ricorso al TAR per la Lombardia,

chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del Decreto n. 1194 del 3/12/2009, riguardante appunto la revoca della parità scolastica con effetto dall'anno scolastico 2010/11. Da parte sua il TAR per la Lombardia, con ordinanza depositata il 5/03/2010, ha respinto la domanda di sospensione cautelare, ritenendo che non ne sussistessero gli estremi; in un secondo momento,

con sentenza n. 3856 del 5/8/2010, ha respinto anche nel merito la richiesta di annullamento del Decreto suddetto, dichiarando che le irregolarità riscontrate configurano violazioni tali da far venir meno i requisiti essenziali che caratterizzano l'organizzazione scolastica.

Ritenendo "ingiusto, illegittimo e gravatorio il provvedimento", il Gestore dell'Istituto ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR per la Lombardia, vedendosi peraltro respingere nuovamente la richiesta di sospensione provvisoria del Decreto di revoca della Parità.

Le successive ordinanze non hanno fatto che confermare la precedente sentenza: in particolare il Consiglio di Stato, dopo aver respinto l'appello cautelare, con ordinanza depositata il 18/11/2010 ha confermato la correttezza della determinazione di revoca vista la gravità ed immodificabilità delle irregolarità riscontrate.

Ne consegue che nel corso dell' a.s. 2010/2011 l' Istituto Dante Alighieri di Como, avendo perso lo status di scuola paritaria, non poteva rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Il gestore dell'Istituto"Dante Alighieri" in data 29 marzo 2011 ha presentato istanza di parità a decorrere dall' anno scolastico 2011/2012 per l'intero quinquennio (classi 1^ e 2^ Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing; classi 3^-4^-5^ Istituto Tecnico per Attività Sociali – Indirizzo Dirigenti di Comunità).

In considerazione del fatto che era venuto meno il rapporto fiduciario con la gestione, a motivo delle gravi ed insanabili irregolarità poste in essere dal gestore stesso, questo Ufficio con decreto direttoriale n. 317 del 28 giugno 2011 ha negato il riconoscimento della parità all'intero percorso quinquennale.

A seguito del diniego del riconoscimento di parità, l'Istituto "Dante Alighieri" ha proposto ricorso al TAR per la Lombardia, chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del predetto Decreto di diniego della parità scolastica per l'anno scolastico 2011/2012. Il Tar Lombardia con ordinanza n. 1517 del 29.09.2011 ha accolto l'istanza cautelare presentata dal gestore.

Conseguentemente questo Ufficio in data 18/10/2011 ha dato esecuzione all'ordinanza del TAR riconoscendo la parità all'Istituto "Dante Alighieri" di Como a decorrere dall'a.s. 2011/2012.

Pertanto, al fine di garantire la massima trasparenza all'azione amministrativa nonché di tutelare le scelte degli utenti, questo Ufficio rende noto che, qualora la sentenza di merito confermasse l'orientamento dell'ordinanza cautelare, l'Istituto "Dante Alighieri" funzionerebbe a tutti gli effetti come scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2011/2012 (comunque con esclusione dell'a.s. 2010/2011).

Viceversa, qualora in sede di merito il TAR ritenesse fondate le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a respingere l'istanza di parità, l'Istituto "Dante Alighieri" funzionerebbe come scuola meramente privata a decorrere dall'a.s. 2010/2011 e, pertanto, a partire dal 1° settembre 2010 non potrebbe rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

IL DIRIGENTE Luca Volonté

LV/mrc